



CITTA' DI NOVATE MILANESE

C.C. n.ro 11 del 16/03/2016

COPIA

Prot. N.

Data

O G G E T T O REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. "IMU" - MODIFICHE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilasedici** addì **sedici** del mese di **marzo**, alle ore **20:45** in Novate Milanese ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale **in Sessione Straordinaria** - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
LORENZO GUZZELONI	Sì	==	ALBERTO ACCORSI	Sì	==
UMBERTO CECATIELLO	Sì	==	FRANCESCA CLAPIS	Sì	==
ANGELA LEUCI	Sì	==	MAURIZIO PIOVANI	Sì	==
ANDREA VETERE	Sì	==	FERNANDO GIOVINAZZI	Sì	==
ERNESTO GIAMMELLO	Sì	==	MASSIMILIANO ALIPRANDI	Sì	==
PATRIZIA BANFI	Sì	==	LUIGI ZUCHELLI	Sì	==
SAVERIO BASILE	Sì	==	BARBARA SORDINI	Sì	==
LINDA BERNARDI	Sì	==	MATTEO SILVA	Sì	==
IVANA PORTELLA	==	Sì			

Così presenti n. 16 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica.

Alla presente seduta partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Ricciardi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il Sig. Umberto Cecatiello, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Seduta del **16/03/2016** – Provv. C.C. n. **11**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. "IMU" - MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 con cui si istituiva , con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Premesso che l'art. 52 del D.L.vo 446/97 prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale – I.U.C. approvato con proprio atto n. 39 del 08/05/2014 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 16 del 26/03/2015;

considerato che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 si è predisposto un unico regolamento Comunale IUC che disciplina i tre prelievi: IMU (imposta municipale propria) – TASI (tributo servizi indivisibili)- TARI (tributo servizio rifiuti) ognuno dei quali suddiviso per "argomenti";

Vista la Legge di stabilità 2016 approvata con legge 28 dicembre 2015, n. 208 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 che apporta modifiche all'art. 13 del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214;

dato atto che con le suddette modifiche il legislatore è intervenuto, tra l'altro, sulla disciplina dei comodati, abrogando la possibilità per i Comuni di disporre con proprio regolamento l'assimilazione di tali fattispecie all'abitazione principale con la conseguente tassazione IMU e TASI, secondo i nuovi principi normativi (lettera "Oa" all'art. 13 comma 3 del DL n. 201/2011);

che si ritiene meglio definire nel regolamento vigente "IUC – IMU" le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, ex legge e quelle di esenzione (art. 3 comma 1 "IMU" regolamento comunale vigente), nonché i requisiti per usufruire delle agevolazioni /riduzioni in caso di comodato d'uso, come segue:

<i>testo vigente</i>	<i>testo modificato</i>
	<p>Art. 2 bis – Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale</p> <p>a. L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale</p>

pertinenza;

- b. La ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnata ad uno dei coniugi a titolo di diritto d'abitazione (*art.4 c,12 quater D.L.n.16/12*).
- c. Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli immobili destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
- d. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- e. l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.

Art. 2 ter - Comodato d'uso

Le unità immobiliari, escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato d'uso al figlio o genitore (parente in linea retta entro il primo grado) che le utilizzano come abitazione principale, possono godere delle riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge solo alle seguenti condizioni:

- **Il comodante possieda un solo immobile, uso abitativo, concesso in**

<p>Art. 3 - Esenzioni</p> <p>1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come definita al precedente art. 2, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.1 comma 707, num.3) L. 147/2013:</p>	<p>comodato d'uso al figlio o genitore, purchè ivi residente con il proprio nucleo familiare;</p> <p>comodante e comodatario devono risiedere entrambi nel Comune di Novate Milanese;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contratto di comodato deve essere registrato; • Il comodante possieda al massimo due abitazioni, una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra data in comodato al figlio/genitore, entrambe ubicate nel comune di Novate Milanese. <p>Le medesime agevolazioni/riduzioni si applicano alle pertinenze relative all'immobile concesso in comodato d'uso, indicate nel contratto registrato, nel limite di un solo immobile per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7.</p> <p>Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.</p> <p>Art. 3 - Esenzioni</p> <p>1. In aggiunta alle esenzioni <i>ex lege</i> sono equiparate all'abitazione principale, come definita al precedente art. 2, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.1 comma 707, num.3) L. 147/2013 gli immobili elencati all'art. 2 bis " Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale".</p>
---	---

Preso atto che le modifiche al suddetto Regolamento sono state discusse nella Commissione Bilancio del 14/03/2016;

Visto l'art 42 del D. Lgs. N. 267/2000;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento dal Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona;

Visti altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento generale delle entrate comunali e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il parere del Collegio dei Revisori, allegato alla presente quale parte integrante, ai sensi dell' art. 239 del TUEL

A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione digitale conservata agli atti e successivamente trascritta

Con voti resi in forma palese, presenti 16 consiglieri, votanti 11, astenuti 5 (Piovani, Giovinazzi, Aliprandi, Zucchelli, Silva), favorevoli n. 11 (Guzzeloni, Cecatiello, Leuci, Vetere, Giammello, Banfi, Basile, Bernardi, Accorsi, Clapis, Sordini), contrari nessuno

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – I.M.U. così come meglio sotto descritte:

<i>testo vigente</i>	<i>testo modificato</i>	
	<p>Art. 2 bis – Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale</p> <p>d. L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;</p> <p>e. La ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnata ad uno dei coniugi a titolo di diritto d'abitazione (<i>art.4 c,12 quater D.L.n.16/12</i>).</p> <p>f. Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli immobili destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p>d. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di</p>	

residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

e. l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.

Art. 2 ter - Comodato d'uso

Le unità immobiliari, escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato d'uso al figlio o genitore (parente in linea retta entro il primo grado) che le utilizzano come abitazione principale, possono godere delle riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge solo alle seguenti condizioni:

- **Il comodante possieda un solo immobile, uso abitativo, concesso in comodato d'uso al figlio o genitore, purchè ivi residente con il proprio nucleo familiare;
comodante e comodatario devono risiedere entrambi nel Comune di Novate Milanese;**
- **Il contratto di comodato deve essere registrato;**
- **Il comodante possieda al massimo due abitazioni, una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra data in comodato al figlio/genitore, entrambe ubicate nel comune di Novate Milanese.**

Le medesime agevolazioni/riduzioni si applicano alle pertinenze relative

<p>Art. 3 - Esenzioni 1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come definita al precedente art. 2, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.1 comma 707, num.3) L. 147/2013:</p>	<p>all'immobile concesso in comodato d'uso, indicate nel contratto registrato, nel limite di un solo immobile per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.</p> <p>Art. 3 - Esenzioni 1. In aggiunta alle esenzioni <i>ex lege</i> sono equiparate all'abitazione principale, come definita al precedente art. 2, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.1 comma 707, num.3) L. 147/2013 gli immobili elencati all'art. 2 bis " Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale".</p>
--	--

2. di dare atto che le suddette modifiche al regolamento hanno effetto dal 01/01/2016;

3. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la conseguente pubblicazione.

4. Visto il parere del Collegio dei Revisori, allegato alla presente quale parte integrante, ai sensi dell' art. 239 del TUEL

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 – comma IV – del T.U. 267/2000:

Con voti resi in forma palese, presenti 16 consiglieri, votanti 11, astenuti 5 (Piovani, Giovinazzi, Aliprandi, Zucchelli, Silva), favorevoli n. 11 (Guzzeloni, Cecatiello, Leuci, Vetere, Giammello, Banfi, Basile, Bernardi, Accorsi, Clapis, Sordini) , contrari nessuno

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Ex art. 73 – comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Umberto Cecatiello

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

- che copia del presente atto è stata affissa all'Albo di questo Comune il giorno **22/03/2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **05/04/2016**
- che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione (v. infra) ex art. 134, comma 4, del TU 267/2000

Novate Milanese, addì **22/03/2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Allegati n. ...2.....

Novate Milanese, addì **22/03/2016**

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Carmela Vecchio

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che il presente atto è esecutivo il **31/03/2016**, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del TU 267/2000

Novate Milanese, addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi